

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” Componente 2 “Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito di Intervento/misura 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – Investimento 2.2 “Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica” (M2C2.2.2) del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, con riferimento all'Investimento 2.2, M2C2 del PNRR:

-la milestone M2C2-12, in scadenza al quarto trimestre del 2022: “Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme”;

- il target M2C2-13, in scadenza al secondo trimestre del 2026: “Miglioramento della resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme”;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta Legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 1, comma 1044, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s. m. i. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare dei progetti PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare:

- a) la Tabella A che assegna al Ministero della Transizione Ecologica 500.000.000,00 euro per gli interventi nell'ambito dell'Investimento 2.2 "Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrico", Componente 2 "Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete", Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- b) i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR - Politica*”;

antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/09/2021, n. 228 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d) che prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione Generale Incentivi Energia inquadrata nell'ambito del Dipartimento Energia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (di seguito DGIE);

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della Transizione Ecologica 500.000.000,00 euro per interventi su resilienza climatica reti, nell'ambito dell'Investimento 2.2, Missione 2, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ed in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO l'art. 4 comma 3 del citato Decreto Legge n. 173 del 11.11.2022 che dispone che “le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 0000150 registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2022, registrazione n. 1725, con il quale sono stati definiti gli indirizzi generali per l’attuazione degli interventi relativi alla misura M2C2 investimento 2.2.;

VISTO che in attuazione al citato decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 0000150 il Direttore Generale della DGIE in data 20 giugno 2022 ha emanato l’Avviso pubblico n. 0000118 (di seguito definito “Avviso”), qui da intendersi integralmente trascritto e riportato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero e tramite comunicato sulla GURI – serie generale n. 159 del 9 luglio 2022 – “per la presentazione di Proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” Componente 2 “Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito di Intervento/misura 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – Investimento 2.2 “Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica” (M2C2.2.2) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.“;

VISTO che l’articolo 3 comma 1 dell’Avviso stabilisce la dotazione finanziaria, determinata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 0000150, pari a 350 milioni di euro, di cui almeno 140 milioni pari al 40% del totale, riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sul PNRR - NextGenerationEU, Missione 2 Componente 2 potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete – Investimento 2.2. “Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica”;

VISTO l’articolo 7, comma 1 dell’Avviso che stabilisce che le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, così come elencati all’art. 6 del medesimo Avviso sostenuti per la realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO che, a valere sull’Avviso, con domanda di finanziamento, completa di tutti i suoi allegati, in conformità al modello accluso allo stesso Avviso, è stata trasmessa alla pec resilienza@pec.mite.gov.it in data 30.09.2022 con nota prot. n. 2022/0001625 acquisita al protocollo n. 0119781 in data 30.09.2022 identificata con codice progetto n. RED-DEA-019, la proposta progettuale avente il titolo “*Interventi di incremento della resilienza della rete Distribuzione Elettrica Adriatica rispetto al fenomeno di formazione dei manicotti di neve sugli elettrodotti aerei*”, presentato da Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. con sede legale in Osimo (AN), Via Guazzatore n. 159;

VISTO altresì l’articolo 10 dell’Avviso recante le modalità e gli esiti della valutazione delle proposte progettuali che prevede in particolare:

- al comma 1 che con provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica è istituita un’apposita Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate (di seguito Commissione) e che la Commissione è composta da cinque membri, tre dei quali da individuarsi tra i dipendenti del MiTE, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri tecnici esperti in rappresentanza di Enti di ricerca con competenze specifiche in materia di resilienza delle reti elettriche;
- al comma 5 che nel corso della valutazione di cui al comma 4, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla

documentazione già prodotta, la Commissione di valutazione, tramite gli uffici competenti del MiTE, ne farà richiesta al proponente, assegnando il termine, perentorio e non prorogabile, di 10 giorni per fornire il riscontro richiesto;

- al comma 9 che sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione la Direzione Generale Incentivi Energia procede alla formulazione dell'elenco dei progetti ammessi in considerazione della riserva del 40% delle risorse finanziarie destinate alle Regioni del Mezzogiorno e procede successivamente alla pubblicazione del medesimo elenco sul sito istituzionale del MiTE entro il termine del 31.12.2022 ai fini del rispetto della milestone M2C2-12 e alla pubblicazione del comunicato sulla GURI;
- al comma 10 che nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti per il finanziamento dell'intero ammontare dell'ultimo progetto ammesso, lo stesso viene finanziato parzialmente fatta salva la facoltà del proponente di rinunciare al finanziamento parziale;

VISTO il decreto del Direttore Generale della DGIE del 2 novembre 2022 n 000263 pubblicato nella medesima data sul sito istituzionale del Ministero che, in attuazione dell'articolo 10 comma 1 dell'Avviso, ha nominato la Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento presentate a valere sull'Avviso medesimo;

VISTE le risultanze dell'attività di valutazione della Commissione inviate con la nota del 7 dicembre 2022 prot. n. 0154176 sottoscritta dal Presidente della Commissione, con la quale è stata trasmessa la proposta di graduatoria formulata ai sensi dell'articolo 10 comma 7 dell'Avviso;

VISTA la nota del Dipartimento dell'Unità di Missione per il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Direzione generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo del 15 dicembre 2022 acquisita in pari data con prot. n 0158295, trasmessa in riscontro alla nota della DGIE del 15 dicembre 2022 prot. n. 0157709, avente ad oggetto gli “Esiti verifica preliminare conflitto d'interesse e doppio finanziamento - Circolare DiPNRR n. 0062711 del 19 maggio 2022”, con riferimento alle domande di finanziamento ricomprese nella citata proposta di graduatoria relativa all'Avviso pubblico n. 118 del 20 giugno;

VISTO il decreto del Direttore Generale della DG IE del 16.12.2022 n. 414, con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul citato Avviso 118 del 20.06.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 19 dicembre 2022, notificato nella medesima data a mezzo pec agli interessati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del citato Decreto e di cui è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 300 del 24.12.2022;

CONSIDERATO che il progetto denominato “*Interventi di incremento della resilienza della rete Distribuzione Elettrica Adriatica rispetto al fenomeno di formazione dei manicotti di neve sugli elettrodotti aerei*” con Codice Unico di Progetto (CUP) n. F86I22000200006 presentato da Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. risulta compreso nell'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili nell'ambito della graduatoria adottata con decreto del Direttore generale incentivi energia del Ministero del 16.12.2022, n. 414, per un importo di contributo ammesso pari a euro 1.397.110,00;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto di approvazione della graduatoria che prevede che per i progetti ammessi a finanziamento, la DGIE procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 12 comma 1 dell'Avviso del 20.06.2022 n. 118;

CONSIDERATO che la concessione del contributo è effettuata ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso 118 del 20.06.2022;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dell'Avviso, all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" pubblicato in GURI – serie generale n. 229 – il 24.09.2021;

tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto

DECRETA

Art. 1

(Oggetto, soggetto beneficiario e contributo concesso)

1. Con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso del 20 giugno 2022 n. 118 richiamato in premessa (nel seguito, l'Avviso), la Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito il *Ministero*) concede a **Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A.**, per la realizzazione del progetto denominato "*Interventi di incremento della resilienza della rete Distribuzione Elettrica Adriatica rispetto al fenomeno di formazione dei manicotti di neve sugli elettrodotti aerei*" CUP F86I22000200006 un contributo pari a Euro 1.397.110,00.
2. Il progetto, da considerarsi parte integrante del presente decreto, è individuato negli elaborati di cui agli allegati alla domanda di finanziamento trasmessa a mezzo PEC in data 30.09.2022 con nota prot. n. 2022/0001625 acquisita dal Ministero con il protocollo n. 0119781 in data 30.09.2022.
3. Il contributo è finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto come identificato al comma precedente.
4. I costi ammissibili sono quelli previsti dall'articolo 6 dell'Avviso pubblico del 20.06.2022 n. 118.
5. Il contributo viene concesso sulla base delle dichiarazioni rese dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Restano salve ed impregiudicate eventuali attività di controllo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia nonché Dipartimento dell'Unità di Missione per il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Direzione generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo - si riservano di effettuare in ogni fase al fine di verificare il rispetto della normativa comunque richiamata nelle premesse del presente decreto.
6. Il contributo concesso con il presente provvedimento non costituisce aiuto di stato ai sensi della comunicazione della Commissione 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022, punto 373.

Art. 2

(Obblighi del beneficiario del contributo)

1. Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga a:
 - a) trasmettere per posta elettronica certificata all'indirizzo IE@Pec.Mite.Gov.it il presente

provvedimento di concessione sottoscritto con firma digitale dal beneficiario, in persona del legale rappresentante pro tempore o altro soggetto munito di apposita procura o delega, entro 10 giorni dalla data di ricezione della PEC dello stesso provvedimento inviata da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia;

b) trasmettere, unitamente al presente provvedimento controfirmato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma, la documentazione comprovante i poteri di sottoscrizione e di rappresentanza e una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., che attesti l'insussistenza della fattispecie prevista dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

c) completare la realizzazione degli interventi finanziati entro il termine indicato nella domanda di finanziamento e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026, comunicando il completamento nei termini con le modalità indicate all'articolo 3, comma 5 del presente provvedimento che potranno essere esplicitate in disposizioni attuative adottate dal Ministero e rese disponibili al soggetto beneficiario;

d) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in quanto applicabile, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

e) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso a finanziamento;

f) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

g) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute nonché la documentazione relativa ai target realizzati ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021. In ogni caso, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa devono essere conservati su supporti informatici adeguati e resi disponibili su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Il Soggetto attuatore, inoltre, si impegna a garantire l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046) da parte della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e l'EPPO;

h) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

i) effettuare i controlli relativi alla riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR prima di rendicontarle al MASE;

j) utilizzare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;

k) presentare le richieste di erogazioni e le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute o dei

costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso n. 118 del 20.06.2022, dal successivo articolo 3 del presente provvedimento che potranno essere esplicitate nelle disposizioni attuative adottate dal Ministero e rese disponibili al soggetto beneficiario;

l) presentare almeno una relazione annuale sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti finanziati;

m) rendicontare gli indicatori di realizzazione associati al progetto e trasmettere al MASE – Direzione Generale Incentivi Energia ogni qualsiasi documentazione comprovante il raggiungimento dei target definiti negli indicatori, per la quota parte di competenza, entro i termini che saranno esplicitati in disposizioni attuative rese disponibili al soggetto beneficiario dal Ministero;

n) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi del Regolamento 241/2021 articolo 34 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

o) rispettare l'obbligo di indicazione del codice unico di progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso a finanziamento e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;

p) assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema ReGiS dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, inclusi milestone/target associati alla misura di riferimento, per la quota parte di competenza, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero;

q) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dei progetti quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;

r) rispettare il principio del "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali -, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

s) con riferimento specifico al contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, adottare soluzioni, tecniche e comportamenti coerenti con il rispetto del principio;

t) conseguire entro la data comunicata con la domanda di finanziamento e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026 i target dichiarati nella domanda di finanziamento medesima comunicandone tempestivamente l'avvenuta realizzazione al MASE – Direzione Generale Incentivi Energia e comunque entro il termine indicato all'articolo 3, comma 5 del presente provvedimento;

u) assicurare che le spese finanziate non vengano incluse nella remunerazione in tariffa fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del TIT 2020 - 2023 - Testo integrato delle disposizioni per

l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 (delibera 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni);

v) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere gli interventi nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso n. 118 del 20.06.2022 fornendone evidenza con le modalità previste dal presente provvedimento o da successive disposizioni attuative eventualmente adottate dal Ministero e rese disponibili al soggetto beneficiario. L'avvio dei lavori deve essere comunicato al Ministero a mezzo PEC con una dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, articoli 47 e 76 entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto stesso, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato alla data del presente provvedimento, entro 30 giorni dal presente decreto di concessione;

w) comunicare tempestivamente al MASE eventuali variazioni al progetto agevolato con una argomentata relazione corredata da idonea documentazione, così come previsto al successivo articolo 5;

x) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;

y) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

z) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

aa) garantire nelle procedure di appalto il rispetto della normativa in materia vigente;

bb) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche al fine di prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi;

cc) comunicare tempestivamente al Ministero le variazioni inerenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo;

dd) conformarsi alle indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione afferenti alle progettualità ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR e contenute nelle Linee guida per i Soggetti Attuatori, allegate al Manuale del Sistema di Gestione e Controllo adottato dal Ministero per le misure PNRR di competenza e pubblicate sulle dedicate pagine istituzionali;

ee) conformarsi ad ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Art. 3

(Erogazioni e rendicontazione delle spese)

1. Il beneficiario del contributo può richiedere, successivamente alla trasmissione del decreto di concessione controfirmato per accettazione dal legale rappresentante pro tempore o altro soggetto munito di apposita procura o delega e alla registrazione della Corte dei Conti del provvedimento di concessione, l'erogazione di un prefinanziamento fino ad un massimo del 10 % del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. Il prefinanziamento richiesto deve essere garantito, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Incentivi Energia. da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. Tale prefinanziamento deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione ai sensi dei successivi commi.

2. Il beneficiario potrà richiedere lo svincolo della polizza a garanzia alla presentazione della rendicontazione finale di spesa o in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente alle erogazioni del prefinanziamento.

3. Per le erogazioni delle successive quote di contributo – una o più quote intermedie fino ad un importo pari al 90% del contributo complessivo, incluso l'eventuale prefinanziamento di cui al precedente comma 1, il beneficiario presenta una richiesta di erogazione corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo, comprensiva dello stato di avanzamento con riferimento al target raggiunto in termini di Km di rete, dalla dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio DNSH, dalla dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento.

4. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del Ministero, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 90 giorni dalla data di richiesta di erogazione, il beneficiario riceve il pagamento dell'importo del contributo richiesto e ritenuto ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di prefinanziamento. Il termine dei 90 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

5. La rendicontazione a saldo dovrà essere presentata entro la data del 31 agosto 2026 e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da una relazione finale di progetto, dalla documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026, dalla documentazione tecnica dalla quale si evinca il numero di Km di rete beneficiata dagli interventi di resilienza, dalle comunicazioni RAB inviate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente riferite al periodo di esecuzione del progetto con evidenza delle detrazioni intervenute ai fini della determinazione della tariffa (Per le comunicazioni RAB non ancora eseguite alla data di presentazione della richiesta del saldo il beneficiario dovrà inoltre presentare una dichiarazione con cui si impegna

a trasmettere le stesse non appena formalizzate), dalla dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio DNSH e dalla dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento.

6. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del Ministero, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 90 giorni i beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 90 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

7. Fermi restando gli adempimenti previsti nei precedenti commi 3 e 5 le rendicontazioni intermedie e la rendicontazione del saldo dovranno essere corredate:

- dai documenti giustificativi di spesa nei quali dovrà essere indicato, pena l'inammissibilità, il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di gara (CIG) ove pertinente, e la dicitura "Finanziato dalla dall'Unione europea – NextGenerationEU - PNRR, M2C2.2.2. "Amnesso per l'intero importo (o per l'importo di euro)"

- dai documenti giustificativi di pagamento nei quali, laddove previsto dalla normativa applicabile, dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;

- dalle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inerenti il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2b) 2c) e 2d) per le imprese e comma 3a) e 3b) per i Comuni e le Provincie Autonome, all'art. 5 comma 1c) e 1d) dell'Avviso n. 118 del 20.06.2022, nonché dalla dichiarazione inerente il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 2.

8. Ulteriori modalità di rendicontazione potranno essere esplicitate in apposite disposizioni attuative eventualmente adottate dal Ministero.

9. Tutte le rendicontazioni presentate dal beneficiario del contributo sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del Ministero e saranno svolte in conformità a quanto previsto dal Manuale del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) adottato dal Ministero per le misure PNRR di competenza, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.

10. Il Ministero potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa del beneficiario e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati e il numero di Km di rete beneficiati dagli interventi dichiarati/documentati.

Articolo 4

(Obblighi di rendicontazione dei target)

1. Entro la data del 30 giugno 2026 il beneficiario del contributo dovrà garantire, pena la revoca del contributo concesso, il raggiungimento del target in termini di Km di rete del sistema elettrico beneficiata dagli interventi di miglioramento della resilienza. Il target non potrà essere inferiore a quello indicato nella domanda di finanziamento, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 2.

Articolo 5

(Modifiche e variazioni del progetto)

1. Eventuali modificazioni del progetto, resesi necessarie per intervenute esigenze tecniche e/o per

eventuali modifiche o integrazioni normative e/o di mutamento del quadro regolatorio in materia, ivi inclusa la normativa in materia di appalti pubblici, dovranno essere comunicate al MASE – Direzione Generale Incentivi Energia esclusivamente a mezzo PEC. Le comunicazioni opportunamente motivate dovranno essere accompagnate dalla scheda progettuale completa del piano finanziario eventualmente rimodulato, del cronoprogramma procedurale e del cronoprogramma di spesa qualora modificati.

2. Non è ammessa nessuna modificazione in diminuzione dei target dichiarati dal beneficiario del contributo in fase di presentazione della domanda di finanziamento, fatte salve eventuali cause impreviste non imputabili al beneficiario, che il MASE– Direzione Generale Incentivi Energia valuterà sotto il profilo tecnico e amministrativo.

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 1 il MASE- Direzione Generale Incentivi Energia inoltrerà tramite PEC al beneficiario del contributo l'approvazione intervenuta della modificazione; detto termine è interrotto nel caso di richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti.

4. In tutti i casi in cui il programma di investimenti subisca una diminuzione della spesa complessivamente prevista, a condizione che detta riduzione consenta comunque il raggiungimento del target indicato nella domanda di finanziamento, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, l'importo del contributo concesso sarà rideterminato di conseguenza. In tal caso il MASE – Direzione Generale Incentivi Energia comunicherà al beneficiario del contributo il nuovo ammontare del contributo, richiedendo, se del caso, al beneficiario del contributo medesimo, la restituzione della quota di contributo eventualmente già accreditata, a qualsiasi titolo, in eccedenza rispetto a tale nuovo ammontare.

5. Il beneficiario del contributo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di restituzione, oltre a restituire la quota di contributo richiesta, dovrà corrispondere al MASE gli interessi semplici - da calcolarsi al tasso di interesse legale - maturati su detta quota, decorrenti dalla data del relativo accreditamento in favore dello stesso beneficiario del contributo fino a quella della restituzione effettiva.

Articolo 6

(Revoca del contributo)

1. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, con provvedimento del MASE – Direzione Generale Incentivi Energia nel caso risultino venir meno uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero emergano irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 15 giorni dalla richiesta, nonché in caso di mancato raggiungimento alla data del 30 giugno 2026 degli obiettivi finali (espressi in km di rete) dichiarati dal beneficiario del contributo in fase di presentazione della domanda di finanziamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 2, nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico, nonché in caso di mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale e non consenta il raggiungimento del target dichiarato in fase di presentazione della domanda di finanziamento fatte salve eventuali cause impreviste non imputabili al beneficiario, che il MASE– Direzione Generale Incentivi Energia valuterà sotto il profilo tecnico e amministrativo). Il contributo può essere, inoltre, revocato in caso di violazione di disposizioni normative nazionali e comunitarie comunque applicabili, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 e 4 nonché in tutti i casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione del contributo.

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Il contributo è concesso nell'ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” Componente 2 “Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito di Intervento/misura 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – Investimento 2.2 “Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica” (M2C2.2.2), del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”.
2. L’eventuale disimpegno delle risorse del PNRR, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 della legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso.
3. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. Il beneficiario è tenuto a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Ministero devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
2. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dal contributo, deve essere sottoscritto con firma digitale dal beneficiario, in persona del legale rappresentante pro tempore o altro soggetto munito di apposita procura o delega e trasmesso entro 10 giorni dalla sua ricezione all’indirizzo PEC IE@Pec.Mite.Gov.it;
3. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento vigenti che disciplinano le modalità di rendicontazione dei progetti e degli investimenti del PNRR.
4. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

PER IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA – IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE INCENTIVI ENERGIA

PER IL BENEFICIARIO

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.